

IN DIE

N. 638-1/2015 RB

STUDIO LEGALE  
PIZZOFERRATO - SCIULLO  
Via G. Sardi, n.22  
Tel. 0864 33205 - Fax 0864 210395  
67039 Sulmona AQ

30% r.c.

Spese Forate

RECELA

USR  
3003

21-10-2015

**TRIBUNALE CIVILE DI L'AQUILA  
- SEZ. LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.  
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA  
E  
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

**TIZIANA GIUSEPPINA AMATANGELO**, nata a Melbourne (Australia) il 14/09/1979 e residente a Sulmona in Via Cappuccini n. 104/b (C.F. MTNTNG79P54Z700G), domiciliata a L'Aquila in Via Monte Cagno n. 11 presso e nello studio dell'avv. Marco Castellani, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Raffaele Pizzoferrato (C.F. PZZNLR67B06H007R) e dell'avv. stab. Mauro Sciullo (C.F. SCLMRA81E06I804O) in virtù di mandato a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di FAX 0864-210395 e/o ai seguenti indirizzi di P. E.C.: mauro.sciullo@pec.arc.it - avvraffaelepizzoferrato@puntopec.it

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore con sede a Roma (cap. 00153) in Viale Trastevere n. 76
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in persona del Direttore Generale pro-tempore con sede a L'Aquila (cap. 67100) in Via Ulisse Nurzia Loc. Boschetto - Pile

Informata ex art. 4, co. D.Lgs. 28/10 della possibi di ricorrere alla mediazi delego a rappresentarmi difendermi in tutti gli sta. gradi del presente giudi. Ho presa la fase esecutiv. Eventuale giudizio di appe. l'Avv. Angelo Raffaele Pizzoferrato e l'Avv. stab. Mauro Sciullo iscritto ai s del D.Lgs. 96/2001, pre l'ordine degli Avvocati Sulmona, con ogni più an potere ivi compreso quell transigere, concili rinunciare agli atti e j sostituire, dando ora allora per rato ed approva suo operato.

Eleggo domicilio a L'Aquil Via Monte Cagno n. 11 pr e nello studio dell' Castellani Marco.

Autorizzo, ai sensi del D. 196/03, al trattamento miei dati personali e sensiti Sulmona, 26/08/2015

Tiziana Giuseppina Amatangelo

E' autentica

Dichiarazione d'intesa

L'Avv. stabilito Mauro Sciullo e l'Avv. Angelo Raffaele Pizzoferrato del Foro Sulmona, dichiarano di c di intesa nel pres procedimento ai sensi e p effetti dell'art.8 D.Lgs.96/1

Avv. stab. Mauro Sciullo

Avv. Angelo Raffaele Pizzoferrato

30-10-15  
10113 Nardi

10


- Ambito Territoriale Ufficio III – L'Aquila dell' Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (USP) in persona del Dirigente Responsabile con sede a L'Aquila (cap. 67100) in Via Rocco Carabba 4

- resistenti

- I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- controinteressati

### FATTO



La dott.ssa Amatangelo, titolare di Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. B. Vico" di Sulmona oltre che della laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara nell'a.a. 2005/2006 (doc. 1), attualmente è inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sia nella posizione di graduatoria normale che nella posizione graduatoria di Lingua Inglese, ovvero nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze scolastiche brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (modulo di domanda mod. B presentata da ultimo presso l'Istituto Superiore I.S.S. "G. B. Vico" di Sulmona in data 30/07/2014) (doc. 2).

Finalità della ricorrente è di essere inclusa, per le classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GaE) definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila valide per gli anni scolastici 2014/2017 e, quindi, nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 399 del Decreto Legislativo 297/1994 e successive modifiche (doc. 3).

Il D.M. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie ad esaurimento (GaE) in quanto prevedeva soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria; aggiornamento (art. 9 comma 2 e 3), peraltro, concesso esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie e registrati nella piattaforma telematica "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014 all'art. 9 comma 2 e 3 "Modalità di presentazione delle domande", veniva riportato che "... la domanda (di permanenza o di aggiornamento o di trasferimento) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB ...".


Ma v'è più. All'art. 10, comma 2 lett. b, "Regolarizzazione e esclusioni" si stabiliva che "...è motivo di esclusione ..., la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3 ...".

La piattaforma telematica WEB non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale, anche se conseguito nell'a.s. 1997/1998, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR impedendo anche solo di farsi riconoscere dal sistema nella qualità di docente.

Con sentenza n. 1973 del 16/04/2015 (doc. 4) il Consiglio di Stato ha statuito che "...i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..." con il conseguente obbligo conformativo, per il

MIUR di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora GaE).

Proprio in virtù di tale decisione l'odierna ricorrente, in data 17/06/2015, notificava al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e all'Ambito Territoriale Ufficio III - L'Aquila dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (USP) una diffida stragiudiziale per "... inserirla nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di L'Aquila, per le classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, consentendo alla medesima di dichiarare i titoli attributivi di punteggio, preferenza e riserva..."; ma ciò senza riscontro alcuno (doc. 10).



Anzi, dal sito internet [www.abruzzo.istruzione.it](http://www.abruzzo.istruzione.it) si può consultare l'avviso emanato in data 10/06/2015 dall'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo (doc. 6), con il quale riconosce il titolo abilitativo de quo ma solo per coloro che sono "beneficiari di sentenze definitive ... ordinanze cautelari ... sentenze non definitive ..."; inutile sottolineare la condotta discriminatoria operata dal MIUR pur riconoscendo una prassi di esclusione illegittima.

## DIRITTO

### SULLA ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI MINISTERIALI

L'art. 1 della Legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per "soli titoli" e la trasformazione, delle relative graduatorie, in permanenti e sempre aggiornabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del Decreto Legislativo 297/1994 nella parte in cui "...l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ... ha luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente

assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401...".

L'accesso ai ruoli, quindi, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna Provincia italiana e, ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 7 del D. L. 255/2001 convertito nella Legge 333/2001, sono articolate in tre fasce a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: **PRIMA FASCIA**, riservata ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs. 297/1994 ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; **SECONDA FASCIA**, riservata ai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli; **TERZA FASCIA**, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per l'effetto delle disposizioni di cui alla Legge 143/2004 e succ. mod. è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione e titolo abilitante all'insegnamento.

In altre parole la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato il punto di arrivo di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla Legge 124/1999: il primo canale è quello del concorso; il secondo canale è quello dello scorrimento delle graduatorie provinciali degli abilitati.

**SULLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO (GaE). SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO DELLA**

**RICORRENTE PERCHÉ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE CONSEGUITA  
NELL'ANNO SCOLASTICO 1997/1998**

La lettera c), dell'art. 1, comma 605, Legge Finanziaria n. 296/2006 (doc. 4) contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha previsto che "... la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente ... le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento."

La Legge Finanziaria 2006, dunque, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento (GaE), escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione.

La suddetta disposizione normativa ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più possibile l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo già dei abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Finanziaria 2006, quindi, ha impedito alla ricorrente l'inserimento nella terza fascia dei docenti abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento pur avendo conseguito il titolo abilitante nell'a.s. 1997/1998.

**SUL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE  
CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO  
ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO**

L'art. 194 comma 1 del D. Lgs. 297/1994 prevedeva che al termine del corso di studi della scuola magistrale si sarebbero sostenuti gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

Tale norma è stata abrogata dalla Legge n. 226/2005 che, tuttavia, all'art. 31 comma 2 ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essa iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle precedenti classi.

L'art. 197, comma 1, D. Lgs. 297/1994 prevedeva, a sua volta, che "...il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare...".

Con il D.P.R. n. 232/1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15 comma 7 del citato DPR, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale 175/1997 recante "norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare" il quale, a riprova di quanto affermato sul

riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, riportava in premessa: "...visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ...l'art. 194 comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale...".

Il D.M. 175/1997 inoltre all'art. 3, comma 1, ancora più riporta: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale...è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado...di durata quinquennale... Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano un distinguo tra:


1. **I diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002 per i quali il titolo conseguito è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
2. **I diplomati magistrale nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002 per i quali il titolo di conseguito non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175/1997 infatti precisa: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'a.s. 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale".



**RIASSUMENDO. Il DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento: nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)** tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine del corso triennale e quinquennale sperimentale di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)** tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

**SULLA RICHIESTA AVANZATA DALLA RICORRENTE DI INSERIMENTO IN III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GaE). SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE PER PERDITA DI CHANCE**



Il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto definitivo sostegno con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (doc. 4) che ha accertato e dichiarato l'illegittimità del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017.

Dopo la pubblicazione della sentenza predetta, si ribadisce, la ricorrente ha notificato una diffida stragiudiziale ad adempiere ma senza sortire effetto alcuno, tanto da costringere la stessa ad adire il Giudice del Lavoro per il riconoscimento di un proprio diritto.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e continua a comportare) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo (pur riconoscendo il MIUR il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento - doc. 6).

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento la lett. c) dell'art. 1 comma 605 della L. 296/2006 citata aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009, per complessive n. 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR (per le causali descritte anche in fatto), è stata già esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007 e si ritrova ancora oggi nella condizione di precariato (non essendo inserita al momento nelle GaE); tale situazione potrebbe nuovamente ripetersi in quanto la legge di stabilità 2015 (ultimo, probabile e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari) riguarderà esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito di concorso, unici due canali di accesso ai ruoli come stabilito dall'art. 399 del D.Lgs. 297/1994.

**SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA VALIDA  
ALL'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

Nel corso della presente controversia si rende necessario un provvedimento cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GaE) definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) sia nella posizione di graduatoria Normale che nella posizione graduatoria di Lingua Inglese, valide per gli anni scolastici 2014/2017 o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea così come già accaduto nell'avviso MIUR richiamato (doc. 6).

Tale richiesta è necessaria al fine di ogni valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento; inoltre, l'inserimento in graduatoria è condizione indispensabile prevista dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nella oramai acclarata volontà di applicazione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di un piano straordinario di immissione in ruolo che stabilizzi decine di migliaia di docenti precari (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui se ne parla e se ne discute ogni giorno oltre che essere finanche rilevata dalla Corte di Giustizia Europea). Tale possibilità di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Per tutto quanto sopra, la dott.ssa Tiziana Giuseppina Amatangelo, come rappresentata e difesa

#### CHIEDE

l'accoglimento delle seguenti richieste e conclusioni: "Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis:

#### IN VIA CAUTELARE

1) inaudita altera parte, o previa fissazione di udienza, ordinare alle Amministrazioni resistenti di consentire alla dott.ssa Tiziana Giuseppina Amatangelo la presentazione della domanda di inserimento, corredata di dichiarazione di titoli e servizi prestati entro la data già fissata dal D.M. n. 235/2014 (10/05/2014), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GaE) definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) sia nella posizione di graduatoria Normale che nella posizione graduatoria di Lingua Inglese, valide per il triennio scolastico 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on line" ovvero ammettendo la presentazione della domanda cartacea, con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'ammissione al piano straordinario di immissione in ruolo

## NEL MERITO .

1) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa Amatangelo Tiziana Giuseppina all'inserimento nelle graduatorie ad-esaurimento definitive nell'Ambito Territoriale di L'Aquila, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) - posizione di graduatoria normale e posizione graduatoria di Lingua Inglese - valide per il triennio scolastico 2014/2017 2) ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della dott.ssa Tiziana Giuseppina Amatangelo nelle graduatorie ad esaurimento definitive nell'Ambito Territoriale di L'Aquila, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) - posizione di graduatoria normale e posizione graduatoria di Lingua Inglese - con decorrenza dalla costituzione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento e conseguiti entro la data già fissata dal D.M. 235/2014 (10/05/2014), con ogni conseguenze di legge anche in ordine all'ammissione al piano straordinario di immissione in ruolo;

2) condannare, in via equitativa ed ognuno per le proprie responsabilità, le Amministrazioni convenute a risarcire tutti i danni patiti e patendi da perdita di chance subita dalla dott.ssa Tiziana Giuseppina Amatangelo;

3) Con condanna alle spese del giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la dott.ssa Tiziana Giuseppina Amatangelo dichiara di essere esente in quanto la somma familiare dei redditi imponibili, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a tre volte ( articolo 9 comma 1 bis TUSG) l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R.

115/2002, così come calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. 115/2002 .

**Si allega:**

- 1) Copia Diploma Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 – copia certificato di laurea Lingue e Letterature Straniere;
- 2) Modello scelta delle Istituzioni Scolastiche del 30/07/2014 - ;
- 3) Art. 399 del Decreto Legislativo 297/1994 e successive modifiche;
- 4) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 5) Art. 1 comma 605 della Legge 296/2006;
- 6) Avviso MIUR USR per l'Abruzzo del 18/06/2015;
- 7) Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di L'Aquila, 2014/2017 per le classi di concorso Scuola Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE;
- 8) D.M. 235/2014;
- 9) Allegato n. 2 al D.M. 235/2014;
- 10) Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e della situazione reddituale economica.

Con ogni riserva e salvezza.

**ISTANZA DI  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori, nella qualità in atti

**PREMESSO**

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della

provincia di L'Aquila per le classi concorsuali AAAA e EEEE sia nella posizione di graduatoria normale che nella posizione graduatoria di Lingua Inglese;

che l'azione invocata implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione nell'ambito territoriale di L'Aquila, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) sia nella posizione di graduatoria normale che nella posizione graduatoria di Lingua Inglese, vigenti per il triennio scolastico 2014/2017.

che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dei numerosi controinteressati così come sarebbe troppo onerosa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

#### FANNO ISTANZA

affinché l'On Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.p.

#### AUTORIZZI

la notificazione del ricorso, e del pedissequo decreto che seguirà:


- nei confronti di **tutti i controinteressati** attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila - per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) sia nella posizione di graduatoria normale che nella posizione graduatoria di Lingua Inglese, vigenti per gli anni scolastici

2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;



- nei confronti delle Amministrazioni resistenti secondo le modalità ordinarie presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila.

Sulmona, 26 / 06 / 2015

Avv. Angelo Raffele Pizzoferrato



Avv. Stab. Mauro Sciullo



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice del lavoro

M-638/1/2015 R6

M. 1960/15 h. 15

Letto il ricorso che precede e ritenuta opportuna la convocazione della controparte;

visti gli artt. 700 e 669 bis e segg. C.p.c.

letta l'istanza di autorizzazione ad effettuare la notifica nei confronti dei controinteressati evocati in giudizio ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Stante il rilevante numero dei destinatari e la difficoltà di identificarli tutti;

FISSA per la comparizione delle parti l'udienza di discussione del

... 6.9.2015 h. 9,15

ONERA le parti ricorrenti di notificare entro il 23 luglio 2015, con le modalità ordinarie il ricorso ed il presente decreto, alle amministrazioni convenute

Visto l'articolo 151 c.p.c., autorizza le parti ricorrenti a notificare entro il 23 luglio 2015 il ricorso ed il presente decreto ai docenti controinteressati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2017, per l'insegnamento nelle classi concorsuali di loro interesse in riferimento alla Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia in tutti i 101 ambiti territoriali provinciali d'Italia, nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR ed inserzione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;

L'Aquila

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI L'AQUILA  
Sezione Lavoro

(Dott. Neri)

ssa Anna Maria Neri

*[Handwritten signature]*

L'AQUILA  
Comune all'originale

21 LUGLIO 2015

UFFICIO DEL GIUDICE  
Dott. Neri





**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:** A RICHIESTA DEGLI AVVOCATI ANGELO RAFFAELE PIZZOFRERATO E SCIULLO MAURO, IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA HO NOTIFICATO IL SUO RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA A:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE LEGALMENTE DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA IN VIA BUCCIO DA RANALLO (COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO) IVI RECANDOMI E CONSEGNAZIONE COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE A MANI DI

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO** IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE LEGALMENTE DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA IN VIA BUCCIO DA RANALLO (COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO) IVI RECANDOMI E CONSEGNAZIONE COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE A MANI DI

- **AMBITO TERRITORIALE UFFICIO III – L'AQUILA DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO (USP)** IN PERSONA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE TEMPORE LEGALMENTE DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA IN VIA BUCCIO DA RANALLO (COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO) IVI RECANDOMI E CONSEGNAZIONE COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE A MANI DI

a mani di .....  
convalidate per tale qualificazione, che ne cura la consegna in sua plicaria assunta in busta chiusa e sigillata.  
L'Aquila, li **21 LUG. 2015**

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
Michela Leone

